



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 52 del 30/10/2019

OGGETTO

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CTP DI COSENZA N.
2488/2019**

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **OTTOBRE**, dalle ore 15,52 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	=	X				
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 12		Assenti n. 1	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Legge la proposta, avendo ad oggetto: “

**RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT.A)
DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CTP DI COSENZA N.
2488/2019**

IL PRESIDENTE, pone a votazione la proposta redatta dal Responsabile del Settore del Servizio Finanziario –Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte , avente ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CTP DI COSENZA N. 2488/2019”

Presenti n. 12 – Consiglieri votanti n. 8

- Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -
- Consiglieri astenuti n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)
- Consiglieri contrari = nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta redatta dal Responsabile del Settore del Servizio Finanziario –Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte avente ad oggetto:

“RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, LETT.A) DEL D.LGS N.267/2000 – A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CTP DI COSENZA N. 2488/2019”

allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto dover procedere al formale riconoscimento del debito di che trattasi;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Tecnico la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la dichiarazione di voto a firma dei consiglieri FERRO-FIORILLO-TRIBUZIO E GRECO.

DELIBERA

Con la seguente votazione:

Presenti n. 12 – Consiglieri votanti n. 8

- *Voti favorevoli n. 8 (CASCINI-IMPIERI-LIPORACE- CRISTOFARO-SPINELLI-CARROZZINO -SCOGLIO-CETRARO -*
- *Consiglieri astenuti n. 4 (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*
- *Consiglieri contrari = nessuno*

1) *di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;*

2) *di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Dott. Ferdinando Gualtieri pari all'importo complessivo così ammontante:*

- *competenze e spese liquidate in sentenza €. 200,00*

4% Cpa €8,00

IVA 22% €. 45,76

SPESE NON IMPONIBILI €. 30,00

TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO €. 283,76 derivante da Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 2488/2019

3) *di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;*

4) *di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.*

- *Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito con voti favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Ferro – Fiorillo – Tribuzio – Greco)*

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Antonietta Grosso Ciponte

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 24/10/2019

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

Dott. Giampaolo Santopaolo

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte , visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il al n.....

21 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

DANIELE PONTE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, LETT. A) DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 A SEGUITO DI SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COSENZA N. 2488/2019.

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Premesso che:

- il Dr. Ferdinando Gualtieri, in qualità di erede del Dr. Aldo Gualtieri, ha promosso dinanzi alla Commissione Tributaria Prov.le di Cosenza, ricorso avverso un avviso di accertamento ICI anno 2007 per il quale il pagamento era stato già effettuato pro-quota da parte di ciascun erede;

- con sentenza nr. 2488/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Prov.le di Cosenza in data 26.03.2019 e notificata in data 20.06.2019, il Giudice ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune al pagamento delle spese e competenze del giudizio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il

vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a rilevare i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, ritenuto competenza del Dirigente del Settore Entrate la predisposizione della proposta di delibera consiliare per il riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti acquisito sulla proposta della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Entrate in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

1) – di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) – di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese di giudizio a favore del Dr. Ferdinando Gualtieri pari all'importo complessivo così ammontante:

– Competenze e spese liquidate in sentenza € 200,00

– 4% Cpa € 8,00

– Iva 22% € 45,76

– Spese non imponibili € 30,00

– TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO € 283,76 derivante da sentenza della Commissione Tributaria Prov.le nr. 2488/2019;

3) di dare atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

4) di disporre che il Responsabile dell'area Amministrativa, ai sensi dell'art. 23, comma 5 legge 27/12.2002 trasmetta l'atto all'Organo di Revisione Economico -Finanziario e alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Il Responsabile del Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dr.ssa Antonietta Cassio Cipente)



Per il debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento in Consiglio Comunale, riguardante atti esecutivi giudiziari e derivanti da conciliazioni presso gli organismi competenti, questa minoranza si astiene, in quanto non è documentata l'attività svolta dall'Ente.

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
OTT 2019
Prot. n. 14323

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 54 Data 23.10.2019	OGGETTO: Parere sulle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000
----------------------------------	--

L'anno 2019, il giorno ventitré del mese di Ottobre alle ore 09.00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha iniziato a lavorare nel proprio studio sito in Marina di Strongoli (KR) alla Via Amoxidano per esprimere il proprio parere in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio comunale numerate dalla 1 alla 48 ad oggetto: **DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000;**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminate le proposte in oggetto con le quali si dispone il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 4.055.673,21 così riepilogati:

CAUSALE	IMPORTO
a) sentenze esecutive	€ 1.399.866,56
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del T.U. n. 267/2000, ed il disavanzo derivi da fatti di gestione	
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali	
d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità	
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del T.U. n. 267/2000, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza	€ 2.655.806,65
Totale debiti fuori bilancio €	€ 4.055.673,21

Dato atto che non è possibile provvedere al ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

parere FÀVOREVOLE sulle proposte di deliberazione in oggetto esclusivamente come fase propedeutica alla delibera di dissesto finanziario dell'Ente, non ricorrendo i presupposti per il ripiano di tali debiti con le modalità previste ai sensi degli artt. 193 e 194 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Si rileva inoltre la presenza di ulteriori passività prive di copertura finanziaria già rilevate dagli uffici competenti, non ancora presentati al Consiglio Comunale, per un totale pari ad Euro 905.623,89, ovvero:

- Debito nei confronti di Aquasystem s.r.l e Belmonte Giovanni di cui alle fatture n. 6/2016 e 29/2016 per un importo pari ad Euro 14.362,25;
- Debito nei confronti della Regione Calabria per revoca finanziamento di cui alla nota prot. SIAR n. 0376136 del 07.11.2018 per l'importo di Euro 33.238,47;
- Debito nei confronti della provincia di Cosenza per tributo TEFA per un importo pari ad Euro 132.046,50;
- Debito nei confronti della sig.ra Leo Servidio Enrichetta per esproprio relativo alla sentenza TAR Calabria n. 1294/2017 per un importo pari ad Euro 160.584,98 derivante da mancata erogazione del mutuo da parte di C.DD.PP;
- Debiti per parcelle legali per l'importo pari ad Euro 201.572,01;
- Debiti nei confronti di Elettroimpianti s.n.c per servizi erogati, pari ad Euro 18.762,49;
- Quota capitale Decreto Ingiuntivo n. 119/2018 pari ad Euro 68.490,62 (somma da accantonare in attesa dell'esito del finanziamento regionale);
- Forniture Hera Comm s.r.l. anno 2017 per un importo pari ad Euro 156.144,90;
- Interessi passivi già maturati su forniture pari ad Euro 120.421,67.

La seduta si è conclusa alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.


L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Fiorenza Chiarina Turano



Da "PEC DOTT FERDINANDO GUALTIERI" <ferdinandogualtieri@odcec.cs.legalmail.it>
A "belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it>,
"belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>
Data martedì 18 giugno 2019 - 13:06

NOTIFICA SENTENZA E RICHIESTA PAGAMENTO

Si notifica l'allegata sentenza e si chiede la liquidazione del compenso come da schema di parcella anch'esso allegato.


La fattura elettronica verrà emessa al momento dell'incasso.

Con osservanza

Dott. Ferdinando Gualtieri

Allegato(i)

PARCELLA BELVEDERE.pdf (18 Kb)
sentenza 2488-19.pdf (119 Kb)



SCHEMA DI PARCELLA

**COMUNE DI BELVEDERE
MARITTIMO**

SENTENZA 2488/2019 CTP COSENZA	€	200,00
Totale prestazione	€	200,00
Cassa prev. 4%	€	8,00
TOTALE IMPONIBILE	€	208,00
IVA 22%	€	45,76
	€	253,76
SPESE NON IMPONIBILI		
COME DA SENTENZA		30
TOTALE PARCELLA	€	283,76
A DETRARRE R.A	NON DOVUTA	

IBAN: IT74 Q030 6916 2061 0000 0007 139

**INTESTATO: GUALTIERI FERDINANDO
BANCA INTESA Filiale Corso Mazzini, 59**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RIZZUTI	BENIAMINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAIOLO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PELLEGRINO	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sul ricorso n. 1570/2013
depositato il 07/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1116 I.C.I. 2007
contro:
BELVEDERE MARITTIMO

proposto dal ricorrente:
GUALTIERI FERDINANDO
N.Q. DI EREDE DI GUALTIERI ALDO
VIA MONTESANTO 116 87100 COSENZA CS

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1570/2013

UDIENZA DEL

26/03/2019 ore 10:00

N°

2488/19

PRONUNCIATA IL:


26-03-2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07-05-2019

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Giuseppe Stasi



[Handwritten signature]

Svolgimento del Processo

Con ricorso, spedito il 21/02/2013 al Comune di Belvedere Marittimo e depositato il 7/03/2013 alla Commissione Tributaria Prov.le di Cosenza, RGR. n. 1570/13, il dr. Ferdinando Gualtieri, capace di stare in giudizio autonomamente, nella qualità di erede del dr. Aldo Gualtieri, impugnava l'avviso di accertamento ICI n.1116 del 18/12/2012, Anno 2007, notificato in data 24/12/2012, con cui il Comune di Belvedere Marittimo, vista la normativa e le delibere di riferimento, intimava il pagamento della somma di € 108,00 per imposta dovuta, sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica.

Con tale gravame il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alla rifusione delle spese e competenze, come da nota allegata, e distrazione, avendo gli eredi del dr. Aldo Gualtieri provveduto, pro quota, al pagamento di quanto dovuto come dai modelli F24 che produceva.

Il Comune di Belvedere Marittimo non si costituiva, né partecipava al giudizio

All'udienza odierna, il ricorrente depositava copia dell'avviso di ricevimento postale attestante la notifica del ricorso, nonché copia della sentenza riguardante altro erede e avente ad oggetto lo stesso contenzioso, insistendo per l'accoglimento del gravame con condanna alle spese e distrazione; il ricorso, quindi, trattenuto in decisione, veniva deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione


Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione. Invero, il contribuente ha fornito la prova documentale, non contestata dall'Ente comunale, non costituito né comparso in giudizio, sebbene citato, dell'effettuato pagamento dell'imposta dovuta.

La pretesa fiscale, pertanto, si appalesa illegittima ed immotivata, ragion per cui il ricorso, ritenute assorbite ogni altra deduzione e richiesta, va accolto e l'avviso impugnato annullato; le spese del giudizio, liquidate

come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La C.T.P. di Cosenza, Sez. VI, accoglie il ricorso, RGR. n. 1570/13, proposto dal dr. Ferdinando Gualtieri, nella qualità, e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 230,00, di cui € 30,00 per esborsi, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore. Cosenza, 26/03/2019 Il Presidente - Relatore



Avv. Beniamino Rizzuti

Da "PEC DOTT FERDINANDO GUALTIERI" <ferdinandogualtieri@odcec.cs.legalmail.it>
A "belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it>,
"belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>
Data martedì 18 giugno 2019 - 13:06

NOTIFICA SENTENZA E RICHIESTA PAGAMENTO

RAP

Si notifica l'allegata sentenza e si chiede la liquidazione del compenso come da schema di parcella anch'esso allegato.

La fattura elettronica verrà emessa al momento dell'incasso.

Con osservanza

Dott. Ferdinando Gualtieri

Allegato(i)

PARCELLA BELVEDERE.pdf (18 Kb)
sentenza 2488-19.pdf (119 Kb)

SCHEMA DI PARCELLA**COMUNE DI BELVEDERE
MARITTIMO**

SENTENZA 2488/2019 CTP COSENZA	€	200,00
Totale prestazione	€	200,00
Cassa prev. 4%	€	8,00
TOTALE IMPONIBILE	€	208,00
IVA 22%	€	45,76
	€	253,76
SPESE NON IMPONIBILI		
COME DA SENTENZA		30
TOTALE PARCELLA	€	283,76
A DETRARRE R.A		NON DOVUTA

IBAN: IT74 Q030 6916 2061 0000 0007 139**INTESTATO: GUALTIERI FERDINANDO
BANCA INTESA Filiale Corso Mazzini, 59**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	RIZZUTI	BENIAMINO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	MAIOLO	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	PELLEGRINO	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sul ricorso n. 1570/2013
depositato il 07/03/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1116 I.C.I. 2007
contro:
BELVEDERE MARITTIMO

proposto dal ricorrente:
GUALTIERI FERDINANDO
N.Q. DI EREDE DI GUALTIERI ALDO
VIA MONTESANTO 116 87100 COSENZA CS

[Handwritten signature]

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1570/2013

UDIENZA DEL

26/03/2013 ore 10:00

N°

2488/19

PRONUNCIATA IL:


26-03-2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07-05-2013

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Gius. Stasi



[Handwritten signature]

Svolgimento del Processo

Con ricorso, spedito il 21/02/2013 al Comune di Belvedere Marittimo e depositato il 7/03/2013 alla Commissione Tributaria Prov.le di Cosenza, RGR n. 1570/13, il dr. Ferdinando Gualtieri, capace di stare in giudizio autonomamente, nella qualità di erede del dr. Aldo Gualtieri, impugnava l'avviso di accertamento ICI n.1116 del 18/12/2012, Anno 2007, notificato in data 24/12/2012, con cui il Comune di Belvedere Marittimo, vista la normativa e le delibere di riferimento, intimava il pagamento della somma di € 108,00 per imposta dovuta, sanzioni amministrative, interessi e spese di notifica.

Con tale gravame il ricorrente chiedeva la declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento impugnato con condanna alla rifusione delle spese e competenze, come da nota allegata, e distrazione, avendo gli eredi del dr. Aldo Gualtieri provveduto, pro quota, al pagamento di quanto dovuto come dai modelli F24 che produceva.

Il Comune di Belvedere Marittimo non si costituiva, né partecipava al giudizio

All'udienza odierna, il ricorrente depositava copia dell'avviso di ricevimento postale attestante la notifica del ricorso, nonché copia della sentenza riguardante altro erede e avente ad oggetto lo stesso contenzioso, insistendo per l'accoglimento del gravame con condanna alle spese e distrazione; il ricorso, quindi, trattenuto in decisione, veniva deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di cui in motivazione. Invero, il contribuente ha fornito la prova documentale, non contestata dall'Ente comunale, non costituito né comparso in giudizio, sebbene citato, dell'effettuato pagamento dell'imposta dovuta.

La pretesa fiscale, pertanto, si appalesa illegittima ed immotivata, ragion per cui il ricorso, ritenute assorbite ogni altra deduzione e richiesta, va accolto e l'avviso impugnato annullato; le spese del giudizio, liquidate

come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La C.T.P. di Cosenza, Sez. VI, accoglie il ricorso, RGR. n. 1570/13, proposto dal dr. Ferdinando Gualtieri, nella qualità, e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento impugnato; condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate in € 230,00, di cui € 30,00 per esborsi, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore. Cosenza, 26/03/2019 Il Presidente - Relatore

Avv. Beniamino Rizzuti

